

REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

# COMUNE DI CIMBERGO \* PROVINCIA DI BRESCIA

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### T I T O L O I: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

#### ART. 1 - Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, previsti dalla Legge e dall'art. 13 dello Statuto comunale, dal momento della proclamazione degli eletti.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

#### ART. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano.

1. Il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima adunanza è convocata dal Consigliere anziano secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 5, della Legge n. 142/1990.

### GRUPPI CONSILIARI.

#### ART. 3 - Composizione.

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

#### ART. 4 - Costituzione dei gruppi.

1. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, alla Segreteria del Comune, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, il gruppo consiliare procede alla elezione del Capogruppo.

2. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

4. Il Sindaco comunica ad ogni gruppo la sede presso la quale può riunirsi.

#### **ART. 5 - Conferenza dei Capigruppo.**

1. La conferenza dei Capigruppo, costituiti ai sensi dell'art. 4, è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o, a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

### **T I T O L O II: COMPITI DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **ART. 6 - Sede riunioni.**

1. Il Consiglio comunale si riunisce di pieno diritto in sessione **ordinaria, straordinaria** a norma dell'art. 10 dello Statuto comunale.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.

3. Si riunisce, di norma, nel palazzo comunale o in una delle sedi di proprietà comunale, che dovrà essere precisamente indicata ai Consiglieri, con l'avviso di convocazione.

#### **ART. 7 - Convocazione.**

1. Alla convocazione dei Consiglieri provvede il Sindaco a norma dell'art. 10 dello Statuto Comunale, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione. Nel caso di inadempienza, assenza od impedimento del Sindaco, vi provvede il Consigliere anziano.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi non sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario

6. Per le convocazioni di cui sopra, nel caso di inadempienza, assenza od impedimento del Sindaco, vi provvede il Consigliere anziano.

7. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuare la consegna a domicilio, per assenza del destinatario o dei familiari.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio il giorno stesso dell'invio ai Consiglieri.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata presso la Segreteria comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata

#### **Ordinamento delle adunanze e validità delle sedute e delle deliberazioni.**

##### **ART. 8 - Adunanza di prima convocazione.**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

##### **ART. 9 - Adunanze di seconda convocazione.**

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima convocazione iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale,
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

11. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

#### **ART. 10 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere.**

1. L'Assessore non Consigliere di cui al comma 3° dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed allo Statuto comunale all'art. 19 comma 2°, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

#### **ART. 11 - Ordine del giorno.**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, come previsto dall'art. 15 dello Statuto comunale.

2. Quando il Consiglio comunale viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **ART. 12 . Sedute - Adempimenti preliminari.**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha osservazioni da fare.

3. Copia delle deliberazioni adottate nella seduta precedente

viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

4 I verbali vengono approvati con formale votazione per alzata di mano.

#### ART. 13 - Pubblicità e segretezza delle sedute.

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

#### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE.**

#### ART. 14 - Ordine durante le sedute.

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### ART. 15 - Sanzioni disciplinari.

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un Consigliere ostacola, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta.

3. Qualora un Consigliere provochi tumulti o disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, il Sindaco può sospendere la seduta.

#### ART. 16 - Tumulto in aula.

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio s'intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### ART. 17 - Comportamento del pubblico.

1. Il pubblico, salvo il caso di sedute segrete, è ammesso nella sala consiliare ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o del disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine uno è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

#### ART. 18 - Svolgimento interventi.

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri, iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno.

4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

5. E' comunque facoltà del Presidente concedere ulteriori interventi di chiarimento, in base all'importanza dell'argomento trattato.

#### ART. 19 - Durata degli interventi.

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.



5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

#### ART. 20 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### ART. 21 - Fatto personale.

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Qualora il Presidente neghi la sussistenza e l'intervento insista, decide il Consiglio comunale, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### ART. 22 - Udienze conoscitive.

1. Il Consiglio comunale può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

#### ART. 23 - Dichiarazione di voto.

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

#### ART. 24 - Verifica del numero legale.

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro dieci minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

#### ART. 25 - Votazione.

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti le nomine e i fatti riguardanti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito.

4. Per le votazioni a scrutinio segreto, la proclamazione dell'esito è fatta dal Sindaco con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori.

5. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 26 - Irregolarità nella votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario comunale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

#### ART. 27 - Verbalizzazioni riunioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 12 e sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.

#### ART. 28 - Diritti dei Consiglieri.

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

#### ART. 29 - Revoca e modifica delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

**ART. 30 - Segretario - Incompatibilità.**

1. Il Segretario comunale, deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

2. In tal caso è sostituito da un componente del collegio, nominato dal Presidente.

**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI.**

**ART. 31 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità all'art. 7, comma terzo, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi e aziende, istituzioni ed altri organismi presso i quali i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato, la materia comunque sarà oggetto di apposito regolamento.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

**ART. 32 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.**

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del precedente art. 31. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su

apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n.604 e successive modificazioni.

#### ART. 33 - Interrogazioni.

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta comunale abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specificato fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta comunale.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi quindici giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale della successiva seduta del Consiglio comunale.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.

5. L'interrogazione deve essere presentata entro le 24 ore precedenti al giorno stabilito per l'adunanza del Consiglio comunale.

#### ART. 34 - Svolgimento delle interrogazioni.

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale

diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

#### ART. 35 - Interpellanze.

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda rivolta alla Giunta Comunale in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite agli atti del Comune e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla presentazione.

#### ART. 36 - Svolgimento delle interpellanze.

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di esporla, all'inizio della seduta immediatamente successiva, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta comunale, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta Comunale ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

#### ART. 37 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni.

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta successiva alla presentazione. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni e, dopo le risposte della Giunta comunale, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

#### ART. 38 - Mozioni.

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero di firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

#### ART. 40 - Emendamenti delle mozioni.

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

#### ART. 41 - votazione delle mozioni.

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

#### ART. 42 - Ordini del giorno.

1. Nel corso della discussione su mozioni, su argomenti all'esame del Consiglio comunale o su particolari avvenimenti, possono essere presentati ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto o per presa di posizione del Consiglio stesso.

2. Gli ordini del giorno sono messi in votazione per appello nominale.

### T I T O L O III - PROCEDURE PARTICOLARI.

#### ART. 43 - Proposte di mozione di sfiducia costruttiva.

##### Revoca e sostituzione degli assessori.

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono disciplinate dall'art. 37 della Legge n.142/90.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

**ART. 44 - Cessazione e decadenza dalla carica di Consigliere comunale.**

1. La cessazione e la decadenza dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. Nel caso di motivi di ineleggibilità e di incompatibilità, le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da eseguire per dichiarare la decadenza, sono disciplinate dall'art. 7 della Legge 23 aprile 1981, n.154 e successive modificazioni.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in sede di Consiglio comunale e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

**ART. 45 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione.**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dagli art. 65 e 66 dello Statuto comunale.

**T I T O L O IV:    COMMISSIONI CONSILIARI.**

**ART. 46 . Istituzione.**

1. Il Consiglio comunale, entro trenta giorni dal suo insediamento, istituisce, a mente dell'art. 11 comma 1 dello Statuto comunale, le seguenti commissioni:

- Assistenza e servizi sociali;
- Diritto allo studio, Istruzione e Cultura;
- Attività ricreative, Sport e Turismo;
- Urbanistica , Territorio , Ambiente ed Ecologia;
- Attività produttive;
- Finanze e Tributi;
- Patrimonio e Bilancio;

2. Le commissioni sono composte da un minimo di nove membri ciascuna.

3. Ogni gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero proporzionale alla sua consistenza consiliare, in rapporto al numero dei componenti le commissioni.

4. I Consiglieri esprimono il loro voto in misura non superiore a n.6.

5. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A pari voti risulta eletto il più anziano di età. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.

6. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

7. Le competenze delle Commissioni sono previste dall'art. 12 dello Statuto Comunale, le predette Commissioni hanno comunque il compito di esaminare ed esprimere pareri sulla materia di loro competenza.

8. Le commissioni presentano al Sindaco le determinazioni adottate sugli argomenti loro sottoposti o comunque esaminati.

#### ART. 47 - Insediamento.

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un Assessore allo scopo delegato.

2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e quella del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separata votazione a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

#### ART. 48 - Convocazione.

1. Il Presidente, che d'intesa con il Vice-presidente, convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. La convocazione della commissione può essere richiesta al Presidente da almeno numero tre commissari. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione della commissione entro dieci giorni dalla richiesta, provvedendo, nel contempo, a predisporre la documentazione necessaria per l'esame delle materie in discussione

3. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della commissione e ne assume le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

4. La convocazione e l'ordine del giorno, che devono essere fatti pervenire ai commissari almeno tre giorni prima della riunione, sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

5. Contestualmente all'invio ai commissari della convocazione dovrà essere data pubblica notizia mediante avviso da affiggere all'albo pretorio.



#### ART. 49 - Funzionamento e decisioni.

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari almeno alla metà più uno dei suoi componenti.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.

#### ART. 50 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori.

1. Il Sindaco e gli Assessori possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni; anche se non componenti hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni senza diritti di voto.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. Le commissioni possono, altresì, in rapporto agli argomenti in trattazione, chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei titolari degli uffici comunali e dei responsabili degli enti o aziende dipendenti o collegate.

#### ART. 51 - Segreteria - Verbalizzazione.

1. Il Segretario della commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure un commissario. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I Verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione.

#### ART. 52 - Assegnazione dei lavori.

1. Il Sindaco può assegnare alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, sui quali si chiede di avere il parere della commissione stessa, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il Sindaco, contemporaneamente alla assegnazione degli argomenti da trattare, trasmette le informazioni e la documentazione necessaria per l'adeguato esame della materia. Qualora ciò non avvenisse o la documentazione risultasse incompleta, il Presidente della commissione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più commissari, può chiedere alla Giunta comunale, agli uffici e agli enti ed aziende dipendenti o collegate, la documentazione necessaria, che non può essere negata.

#### ART. 53 - Indagini conoscitive.

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

#### ART. 54 - Commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale può procedere alla costituzione di

- commissioni speciali a norma dell'art. 11 dello Statuto comunale.
2. La commissione è composta da cinque commissari, di cui due in rappresentanza della minoranza consiliare.
3. Il funzionamento della commissione è determinato dallo stesso art. 11 e, per quanto in esso non contemplato, dalle norme previste per le commissioni consiliari consultive permanenti.

**ART. 55 - Sedute delle commissioni.**

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, assunta dalla commissione a maggioranza dei suoi componenti, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

**T I T O L O V: - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.**

**ART. 56 - Disposizioni finali e transitorie - Entrata in vigore.**  
**Pubblicazione.**

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione agli artt. 10,11,13,65,66 e art. 74 dello Statuto comunale, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto comunale, che disciplina il funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
3. Ogni modificazione del Regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Entro un mese dalla entrata in vigore del presente Regolamento si procede alla istituzione delle commissioni consiliari consultive permanenti.
5. Del presente Regolamento viene data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblici manifesti.
6. Un esemplare del regolamento viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.
7. Fino a quando non saranno costituite le commissioni consiliari previste dal presente regolamento, le funzioni loro attribuite saranno assolte dalla conferenza dei capigruppo consiliari.
8. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione prescritta dall'art. 74 comma 6°, dello Statuto comunale.